



COMUNE DI SARCONI

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 106 DEL 15/11/2023

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025

L'anno **duemilaventitré** il giorno **quindici** del mese di **novembre** alle ore **18:10 Casa Comunale**, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	TEMPONE GIOVANNI	Si	
Vicesindaco	ZAMBRINO ANTONELLA	Si	
componente	GRECO ELISA	Si	

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il **Segretario Comunale Donato Cristiano BOCCIA**

Il **Presidente Giovanni TEMPONE**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	14/11/2023	F.to Liberato RAMARRO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	14/11/2023	F.to Liberato RAMARRO

VISTO che con deliberazione del C.C. n.20 del 25 Giugno 2002 è stata soppressa la Commissione per il Piano del Diritto allo Studio ai sensi dell'art. 41 c.1 della L. 27/12/1997;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 15/02/2023 recante "APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2023-2024" e l'allegata relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario;

VISTO il DPR n° 616/77;

VISTA la Legge Regionale 21/1979 "Diritto allo studio – norme di attuazione" che attribuisce agli Enti Locali la competenza di mettere in atto tutti gli interventi atti a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana e dello Statuto della Regione Basilicata;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui sono state ridefinite le competenze di Stato, Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in merito all'istruzione scolastica e alla formazione professionale e, in particolare, gli articoli 138 e 139 che individuano le funzioni amministrative delegate e trasferite in materia di istruzione alle Regioni e agli EE.LL.;

VISTO l'art. 82 della L.R. 8 marzo 1999 n. 7 "Conferimento di Funzioni e Compiti Amministrativi al Sistema delle Autonomie Locali e Funzionali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTO il DPR 275/99 con cui è stato emanato il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 59/97";

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta normativa sono a carico dei Comuni gli interventi di assistenza scolastica e in particolare:

- servizi di mensa;
- servizi di trasporto;
- servizi per la convittualità degli studenti;

CONSIDERATO che

- la Regione contribuisce al cofinanziamento delle spese sostenute dai Comuni nell'esercizio delle loro funzioni con l'obiettivo di garantire pari opportunità d'accesso ai servizi per il diritto allo studio;
 - i contributi per i servizi di mensa e trasporto devono intendersi come sostegno a quelli di competenza dei Comuni, a vantaggio dei cittadini utenti di tali servizi e devono essere utilizzati per l'abbattimento degli oneri finanziari a carico dell'utenza;
 - Il servizio di trasporto deve essere garantito anche alle scuole paritarie;
 - i Comuni sono tenuti:
1. a rispettare l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) delle famiglie, valido per tutti i Comuni della Basilicata e determinato in € 11.305,72, non utilizzando le risorse da trasferimento regionale per la contribuzione eventualmente prevista per redditi superiori a tale parametro;
 2. a predisporre obbligatoriamente delle fasce di reddito per la ripartizione dei contributi assicurando una proporzionalità tra contribuzione e parametro;
 3. a esonerare da ogni contribuzione gli alunni in condizione di grave e comprovato disagio economico;
 4. a procedere all'accertamento delle condizioni economiche delle famiglie dei richiedenti il beneficio;
 5. i Comuni, esclusivamente con fondi del proprio bilancio, possono garantire benefici anche alle famiglie con un ISEE diverso da quello stabilito dal presente Piano;

RITENUTO di dover provvedere a confermare le tariffe della mensa scolastica e del trasporto scolastico, nonostante il prevedibile aumento dei costi di gestione del servizio, obbligatoriamente a vantaggio dei cittadini utenti in base a fasce di reddito fino al limite di € 11.305,72 così distinto:

MENSA SCOLASTICA

Scaglione ISEE da €.	Scaglione ISEE da €.	Costo Pasto €
0,00	3.000,00	1,80
3.000,01	6.000,00	1,85
6.000,01	9.000,00	1,90
9.000,01	11.305,71	1,95
11.305,72		2,00

TRASPORTO SCOLASTICO

Scaglione ISEE da €.	Scaglione ISEE da €.	Costo Servizio Mensile €
0,00	3.000,00	7,74
3.000,01	6.000,00	8,00
6.000,01	9.000,00	8,50
9.000,01	11.305,71	9,00
11.305,02		10,00

CONSIDERATO inoltre di dover esonerare da ogni contribuzione gli alunni in condizioni di grave disagio economico, previo accertamento da parte dei Servizi Sociali Comunali e di prevedere per il trasporto scolastico una riduzione al 50% delle tariffe a partire dal secondo figlio iscritto al servizio di trasporto scolastico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 28.06.2023 recante "CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'G. RACIOPPI' FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SEDE ASSOCIATA DEL COMUNE DI SARCONI DISPOSIZIONI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE";

RITENUTO di voler rinnovare il contributo per l'erogazione di borse di studio a favore del suddetto Istituto, demandando ad ulteriore deliberazione della giunta comunale i dettagli della iniziativa, fermo restando l'importo assegnato pari a € 3.000,00;

VISTE:

- le richieste pervenute dall'Istituto "G. Racioppi", prot. comunale n° 5737 del 03.10.2022 per l'assegnazione di un assistente all'autonomia e alla comunicazione a n° 2 alunni frequentanti la locale scuola dell'infanzia e prot. n° 763 del 09.02.2023 per l'assegnazione di n. 1 ulteriore assistente fisico alla persona;
- le istanze prot. n° 757/ 2023 e prot. n° 758/2023;
- la nota del servizio sociale comunale, prot. n. 6694 del 16.11.2022, secondo cui gli stessi necessitano di tali figure professionali per n. 3 ore al giorno ciascuno per n. 5 giorni a settimana;
- la documentazione medica che certifica la necessità di assistenza specialistica per i suddetti alunni;

DATO ATTO che è prevedibile che la suddetta necessità di prevedere il servizio di assistenza specialistica per le scuole locali resti confermata anche per l'a.s. 2024-2025;

VISTI:

- la legge n. 104/1992 e in particolare:
 - l'art. 12 rubricato "Diritto all'educazione e all'istruzione";
 - l'art. 13 c. 3 il quale stabilisce che *"Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"*;
- il DPR n. 616 del 24 luglio 1977 attuativo della delega sul trasferimento delle funzioni a regioni ed enti locali e in particolare gli artt. 1 e 42 che hanno sancito il passaggio agli enti locali delle funzioni relative all'"assistenza scolastica", che comprende tutte le misure volte a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, fra cui gli interventi di assistenza medico-psichica;
- l'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998, il quale al comma 1 stabilisce che *"Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'[articolo 128 della Costituzione](#) sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: [...] c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio"*;
- l'art. 3 del D.lgs n. 66/2017 emanato in conformità a quanto previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della L. n. 107/2015;

VISTI:

- il Protocollo d'Intesa del 13.09.2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e le OO.SS. le parti hanno concordato all'art. 2, punto b, che l'"attività di assistenza ai disabili di competenza della scuola è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto da CCNL art. 31 tabella A profilo A2 del collaboratore scolastico (modificato dalla tabella D del rinnovo del biennio economico); restano invece nelle competenze dell'ente locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica";
- l'art. 3 del già citato D.Lgs n. 66/2017 che al comma 2 stabilisce:

"Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

[...] b) *alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con **((accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica))** iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;*

c) *all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica[...];"*
- l'art. 47 CCNL comparto scuola, quadriennio 2006-2009 secondo cui *"I compiti del personale ATA sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività [...]. Esse saranno particolarmente finalizzate per l'Area A, per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso"*;

DATO ATTO pertanto che dal citato quadro normativo emerge chiaramente come l'assistenza

specialistica sia a carico dei Comuni, mentre l'assistenza fisica di tipo non specialistico sia a carico della scuola;

DATO ATTO che il D.Lgs 36/2023 all'art. 37 c. 3 esclude dall'inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 c. 1 lettera a) gli acquisti di importo stimato inferiore a € 140.000,00;

RITENUTO pertanto di dovere procedere ad adeguato stanziamento nel bilancio di previsione 2024-2026 a copertura dei costi presunti per garantire l'assistenza specialistica nel suddetto Istituto scolastico;

VISTO il redigendo bilancio di previsione 2024-2026;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 17.04.2023, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il bilancio di previsione 2023-2025 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 17.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, e redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, e successive variazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario/Amministrativo ai sensi art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

con voti unanimi resi ai sensi di legge;

DELIBERA

Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) Di approvare la relazione predisposta dal responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario, che si allega alla presente, contenete il Piano per il Diritto allo Studio per l'A.S. 2024/2025 che si concretizza nelle seguenti risultanze:

Acquisto di libri di testo Scuola Primaria	€ 2.200,00
Contributo all'Istituto Comprensivo	€ 2.000,00
Mensa Scolastica	€ 60.000,00
Trasporto Scolastico	€ 40.000,00
Borse di studio agli alunni dell'Istituto Comprensivo	€ 3.000,00 Assistenza specialistica alunni con disabilità
	€ 15.000,00

Tot. € 122.200,00

- 2) Di dare atto che a carico degli utenti del servizio di mensa e trasporto scolastico graverà l'importo di € 18.500,00:
- Mensa Scolastica € 16.000,00
- Trasporto Scolastico € 2.500,00
- 3) Di determinare per l'anno scolastico 2024/2025, per i cittadini che ne facciano richiesta, l'importo del costo del buono pasto, in rapporto ai seguenti scaglioni di redditi:

Scaglione ISEE da €.	Scaglione ISEE da €.	Costo Pasto €
0,00	3.000,00	1,80

3.000,01	6.000,00	1,85
6.000,01	9.000,00	1,90
9.000,01	11.305,71	1,95
11.305,72		2,00

- 4) Di determinare per l'anno scolastico 2024/2025, per i cittadini che ne facciano richiesta, l'importo del costo del servizio di trasporto scolastico, in rapporto ai seguenti scaglioni di redditi:

Scaglione ISEE da €.	Scaglione ISEE da €.	Costo Servizio Mensile €
0,00	3.000,00	7,74
3.000,01	6.000,00	8,00
6.000,01	9.000,00	8,50
9.000,01	11.305,71	9,00
11.305,02		10,00

- 5) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario per i provvedimenti di competenza;

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l'urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giovanni TEMPONE

Il Segretario Comunale
f.to Donato Cristiano BOCCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

— Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

SI CERTIFICA

che la su estesa deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **20/11/2023**

Il Segretario Comunale
f.to Donato Cristiano BOCCIA

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Sarconi, lì **20/11/2023**

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to CORBO DANIELE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì **20/11/2023**

Il Segretario Comunale
Donato Cristiano BOCCIA